

# STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Varese, 07.12.2022

## News n. 9/2022 –Notizie di fine anno

### **Tax credit energia e gas prorogati a dicembre 2022**

L’art. 1 del DL 176/2022 (c.d. Decreto “Aiuti-*quater*”), ha previsto l’estensione anche al mese di **dicembre 2022** dei crediti d’imposta energia e gas riconosciuti per i mesi di ottobre e novembre 2022 e ha disposto altresì la proroga al **30 giugno 2023** del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi al III e IV trimestre 2022.

Vengono quindi riconosciuti, per il mese di dicembre 2022 e alle medesime condizioni previste per i crediti relativi a ottobre e novembre 2022, i seguenti crediti d’imposta:

- alle imprese energivore, un credito d’imposta pari al **40%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al **30%** della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- alle imprese gasivore, un credito d’imposta pari al **40%** della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022;
- alle imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al **40%** della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022.

Anche i suddetti crediti d’imposta sono cedibili, **solo per intero**, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”.

Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP.

La nuova disposizione stabilisce altresì che sia i tax credit relativi al terzo trimestre 2022, sia quelli relativi al quarto trimestre 2022 sono utilizzabili, esclusivamente in compensazione, entro il **30 giugno 2023** (termine così prorogato rispetto al precedente del **31 marzo 2023**). Resta ferma l’inapplicabilità dei limiti annuali alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della Legge 244/2007 e all’art. 34 della Legge 388/2000.

Ricordiamo, infine, che entro il **16 marzo 2023** (termine prorogato rispetto all’originario 16 febbraio 2023), i beneficiari dei crediti d’imposta relativi al terzo e al quarto trimestre 2022,

**a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito**, dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

### **Credito d’imposta per beni strumentali nuovi (non 4.0): termine incentivo**

La possibilità di poter fruire del credito d’imposta, per imprese ed esercenti arti e professioni, per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” *ex Legge 178/2020*, salvo modifiche ad opera della prossima legge di bilancio o di altre disposizioni, termina il 31 dicembre 2022.

Tuttavia, ricordiamo che tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2023, qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “**prenotazione**”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dalla Legge 178/2020.

**Per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022 – allo stato attuale non è invece previsto alcun credito d’imposta.**

Per questo motivo, nell’ipotesi in cui siano programmati acquisti di beni strumentali nuovi, consigliamo di far accettare il relativo ordine al venditore e di effettuare il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del totale dell’investimento entro il 31 dicembre 2022. In questo modo si potrà usufruire (sempre che il bene venga consegnato entro il 30 giugno 2023) di un credito d’imposta pari al 6% dell’investimento effettuato.

Per quanto riguarda il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi “4.0”, lo stesso è ancora utilizzabile, solo per le imprese, anche dal 1° gennaio 2023 in poi, in misura però sensibilmente ridotta:

- 20% (in luogo del 40%) per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- 10% (in luogo del 20%) per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- 5% (in luogo del 10%) per gli investimenti tra 10 e 20 milioni.

Anche in questo caso, è possibile però usufruire delle misure più elevate del credito d’imposta vigenti al 31 dicembre 2022, se gli investimenti vengono effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2023, qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “**prenotazione**”.

### **Fatture elettroniche di fine anno – diritto alla detrazione**

Ricordiamo che a fine anno occorre monitorare attentamente l’arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l’Iva a credito.

La regola della detrazione Iva a fine anno richiede, infatti, l'analisi delle fatture distinguendo tra:

- fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2022, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2022;
- fatture ricevute nel 2023 (entro il 30 aprile), datate dicembre 2022, che saranno registrate nel 2023 e confluiranno nelle liquidazioni Iva del 2023;
- fatture ricevute nel mese di dicembre 2022 ma registrate nel 2023 (entro il 30 aprile) in un apposito sezionale dedicato: per tali fatture è possibile detrarre l'Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2022, da presentare entro il 30 aprile 2023;
- fatture ricevute nel mese di dicembre 2022 e registrate nel 2023 (dopo il 30 aprile): per tali fatture è possibile detrarre l'Iva solo previa presentazione della dichiarazione annuale Iva 2022 integrativa.

\* \* \* \* \*

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti  
(Studio Castelli Professionisti Associati)